

Le tasse si pagano solo all'incasso

a cura Costanza Merzari
dottore commercialista
Synergia Consulting Group

DAL PRIMO LUGLIO entra in vigore in Italia la nuova normativa riguardante la tassazione dei prodotti del risparmio gestito. Per comprendere appieno le modifiche introdotte dal Legislatore, viene riportata di seguito una disamina della tassazione ante 1° luglio 2011 per poi approfondire le novità introdotte e che entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2011. L'intervento in esame è focalizzato sulla tassazione delle persone fisiche.

► REGIME FISCALE ANTE 1° LUGLIO 2011

Fino al 30 giugno 2011, la normativa fiscale prevedeva che i proventi del fondo di investimento mobiliare maturati nell'esercizio non concorressero a formare il reddito imponibile dei partecipanti persone fisiche non imprenditori. Tali proventi non erano soggetti a ritenuta alla fonte e non dovevano essere indicati nella dichiarazione dei redditi del risparmiatore. La tassazione avveniva mediante l'applicazione di un'imposta sostitutiva effettuata dalla società di gestione del fondo mobiliare, conteggiata sui proventi maturati giorno per giorno. Infatti, il prelievo veniva operato giornalmente sull'incremento di valore del fondo rispetto alla quotazione del giorno precedente. Questo delta è definito "NAV" (Net Asset Value). La misura dell'imposta calcolata giornalmente dalle SGR era generalmente

LA NORMATIVA SUI FONDI DI DIRITTO ITALIANO FINALMENTE SI ADEGUA A QUELLA APPLICATA NEL RESTO D'EUROPA

pari al 12,50%. Diversamente, per i fondi mobiliari con meno di 100 partecipanti e limitatamente alla parte del risultato della gestione maturato in ciascun anno riferibile alle partecipazioni qualificate, si applicava la ritenuta del 27%. L'imposta era conteggiata, pertanto, sul provento maturato al momento della valutazione della partecipazione detenuta nel fondo comune di investimento.

► REGIME FISCALE POST 1° LUGLIO 2011

Dal 1° luglio 2011 le regole cambiano. La tassazione delle quote detenute in fondi comuni d'investimen-

to mobiliari non è più applicata sul risultato di gestione maturato, ma sui proventi "percepiti" dagli investitori in sede di effettivo riscatto, liquidazione e/o cessione delle quote (ovvero sui proventi realizzati). L'imposta sostitutiva applicata su tali proventi percepiti è rimasta invariata, e quindi pari al 12,50%. Di conseguenza, con l'entrata in vigore della nuova disciplina fiscale, la tassazione è imputata per cassa in capo all'investitore ma solamente nel momento del disinvestimento. Con la riforma in esame, si passa da un sistema di tassazione alla fonte ad uno di tassazione al momento dell'effettiva percezione ossia sul realizzo del provento da parte del risparmiatore che ha sottoscritto le quote del fondo di diritto italiano. Così facendo, la disciplina fiscale viene uniformata a quella europea. In concreto, la tassazione opererà dal 1° luglio 2011 con le seguenti modalità: a) prelievo immediato del 12,5% sulle plusvalenze effettivamente realizzate; b) attribuzione di un credito d'imposta del 12,5% sulle minusvalenze, ovvero sulle perdite realizzate;

La tassazione del risparmio gestito in Italia

tipologia di investimento	tipo di tassazione	
	fino al 30/6/2011	dal 1/7/2011
fondi comuni italiani	sul maturato	sul realizzato
fondi e Sicav estere	sul realizzato	sul realizzato
gestioni patrimoniali	sul maturato	sul realizzato

tale credito d'imposta è utilizzabile entro i quattro anni successivi a quello in cui il credito è attribuito ed entro certi limiti; c) impossibilità di compensare a livello fiscale i guadagni realizzati sui fondi con precedenti perdite ("minusvalenze") di qualsiasi natura; d) possibilità di utilizzare il credito d'imposta solamente a compensazione del prelievo sui "redditi diversi" di natura finanziaria (tipicamente su titoli azionari ed obbligazionari, ma non su fondi comuni di investimento italiano o Sicav).

► COME SI DEVE COMPORRE L'INVESTITORE

Esaminiamo quindi le diverse situazioni in cui può incorrere il risparmiatore.

Primo caso. Il risparmiatore che detiene una quota in un fondo comune di investimento italiano, decide di vendere tale quota entro il 30/06/2011. In tale ipotesi, il valore delle quote ha già scontato gli effetti fiscali che, come detto, sono scontati giornalmente dalla SGR. Pertanto al momento del riscatto non verrà applicata alcuna ritenuta d'imposta, già applicata dal gestore del fondo. Inoltre, qualora dovesse realizzare una minusvalenza, non potrà utilizzare la stessa in compensazione con eventuali plusvalenze future.

Secondo caso. Il risparmiatore decide di acquistare una quota in un fondo comune di investimento italiano dopo il 1° luglio 2011. A seguito della riforma, il valore giornaliero del fondo è al lordo dell'imposta sostitutiva e di conseguenza gli effetti fiscali si verificheranno solamente al momento della dismissione. Di conseguenza il risparmiatore potrà trovarsi in due diverse situazioni:

a) *Realizzazione di una plusvalenza: tale guadagno rappresenta un "reddito di capitale" e su di esso verrà operata*

una ritenuta d'imposta del 12,5%, senza possibilità di compensazione con altre eventuali minusvalenze accumulate in passato;

b) *Realizzazione di una minusvalenza: sul valore della perdita verrà calcolata l'imposta sostitutiva del 12,5% che costituirà un credito d'imposta da utilizzarsi fino al quarto anno successivo per compensare eventuali "redditi diversi" di natura finanziaria (su titoli azionari e obbligazionari). Tale minusvalenza non può essere utilizzata su eventuali future plusvalenze derivanti da fondi comuni e nemmeno sullo stesso fondo da cui era stata originata, poiché redditi di capitale.*

Terzo caso. Il risparmiatore che detiene una quota in un fondo comune di investimento italiano acquistato prima del 30/06/2011, e decide di vendere tale quota dopo il 01/07/2011.

Valgono le medesime regole espresse al punto di cui sopra ("Il risparmiatore decide di acquistare una quota in un fondo comune di investimento italiano dopo il 1° luglio 2011"), con l'unica discriminante che il valore della plusvalenza/minusvalenza è calcolato nel seguente modo: valore di dismissione della quota - valore della quota al 1° luglio 2011 = plusvalenza/minusvalenza

Un esempio.

Tizio ha acquistato il 12/04/2011 una quota del Fondo comune di investimento mobiliare Gamma per un ammontare di Euro 200,00. Il 01/07/2011, all'apertura dei mercati, tale quota è valutata in Euro 230,00 al netto dell'imposta (regime fiscale precedente). Tizio decide di cedere la quota il 23/07/2011; la quota in tale data vale 300,00. Il reddito di capitale di Tizio ammonta quindi a 70,00 euro, senza tuttavia aver scontato alcuna tassazione. Tizio,

da sapere

► Nav

Acronimo di Net Asset Value, ovvero valore netto del patrimonio. E' l'equivalente della quota. Infatti indica il valore di mercato di una singola quota di uno strumento finanziario di un prodotto di investimento collettivo (fondo comune, sicav, Etf). Si ottiene dividendo il valore del patrimonio netto complessivo del prodotto per il numero di tutte le quote in circolazione.

► Proventi finanziari

Rappresentano le componenti economiche derivanti dalla gestione o dal possesso di investimenti finanziari, sia temporanei che duraturi. Rappresentano quindi i guadagni, rispetto al capitale conferito, che il sottoscrittore di quote di fondi comuni o di Sicav realizza dalla vendita dell'investimento.

► SGR

Acronimo di Società di Gestione del Risparmio. Si tratta di società per azioni alle quali è riservata la possibilità di offrire sia il servizio di gestione collettiva e sia quello individuale di patrimoni. Più in particolare, hanno l'autorizzazione a istituire fondi comuni di investimento, a gestire fondi comuni di propria o altrui istituzione, nonché patrimoni di Sicav, e a prestare il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento.

infatti, deve ricordarsi che sui 70,00 di reddito la Società gestore del Fondo Gamma applicherà l'imposta sostitutiva del 12,50%, pari ad Euro 8,75. Il guadagno netto del periodo dal 1° luglio in poi ammonta quindi ad Euro 61,25. 